

CENTRO REGIONALE PER L'AMIANTO – CASALE MONFERRATO

PROGETTO DI RICERCA:

*Monitoraggio di procedimenti giudiziari in tema di effetti dell'amianto
sulla salute e realizzazione di una banca dati*

Newsletter n. 6

*Newsletter di informazione giuridica dedicata ai procedimenti giudiziari ed alle novità legislative
in materia di effetti dell'amianto sulla salute.*

*Fonti: stampa nazionale e locale; contatti con gli uffici giudiziari, con le parti processuali, e con
le principali associazioni delle vittime e degli esposti.*

A cura di Marta Pelazza
marta.pelazza@gmail.it

CONTENUTI:

Aggiornamenti su alcuni procedimenti in corso:

• Processo Eternit – Torino	3
• Altri procedimenti in corso a Torino	5
• I procedimenti a Monfalcone – Gorizia	6
• Processi Montefibre – Verbania	7
• SILA – Vercelli	7
• Processo Petrolchimico – Mantova	9
• Milano – il caso Pirelli	10
• Padova – Marina Militare	13
• Padova – Officine Stanga	15

Per ogni procedimento descritto è inoltre segnalata l'eventuale pubblicazione sul sito internet del Centro Amianto (<http://www.aslal.it/Sezione.jsp?idSezione=447>) di nuovi materiali giurisprudenziali o di articoli di stampa correlati.

ETERNIT – TORINO

Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Torino”).

E' ripreso il 20 settembre il processo Eternit di Torino.

Sono stati ascoltati in primo luogo i consulenti tecnici del pubblico ministero: il dott. Rivella e la dott.ssa Fizzotti hanno ricostruito quali fossero i rapporti tra Eternit Italia s.p.a. ed i vertici della multinazionale. La deposizione, basata sull'analisi di organigrammi, bilanci, documenti e lettere, tendeva a far emergere che gli imputati – Louis de Cartier dal 1952 al 1972, Stephan Schmidheiny dal 1973 al 1986 (anno del fallimento della società e della chiusura degli stabilimenti) – pur non facendo direttamente parte del consiglio di amministrazione italiano, seguivano molto da vicino le vicende di Eternit Italia, attraverso diverse società e gruppi azionari (i c.d. “gruppo belga” e “gruppo svizzero”). E' in particolare a partire dal 1972 che aumenta il controllo esercitato dai vertici svizzeri: in tale anno vengono ad esempio definite le direttive che il consiglio di amministrazione italiano avrebbe dovuto seguire rispetto alla gestione – anche mediatica – del “problema-amianto”, che cominciava ad essere posto da comitati e sindacati negli anni '70, e vengono emanate direttive riguardanti i diversi settori di attività dell'azienda, dalla scelta dei dirigenti alla produzione.

Ciò che il PM intende dimostrare, con questa consulenza, è la sostanziale subordinazione di Eternit Italia ai vertici belga-svizzeri, contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, che si dichiarano estranei alla gestione degli stabilimenti italiani, nonché la consapevolezza, ai vertici, dei problemi di salute causati dall'amianto.

Il consulente Rivella (dottore commercialista), sulla base di analisi dei bilanci e di altri documenti aziendali, ha descritto spese ingenti da parte di Schmidheiny per raccogliere informazioni, nel periodo 2001-2005, sulla situazione italiana, con particolare riguardo alle azioni giudiziarie in preparazione, ed alla percezione del rischio amianto da parte dell'opinione pubblica (gli obiettivi fondamentali risultano essere stati “tenere la questione a livello 'locale' con toni più bassi possibile, evitando ogni possibile diffusione a livello nazionale internazionale”, e “focalizzarsi sugli stabilimenti Eternit italiani, evitando ogni riferimento al gruppo Eternit svizzero, principalmente ai suoi azionisti”). Risulta, in particolare, essere stato affidato ad una società di comunicazione italiana il compito di gestire l'immagine di Eternit e di seguire da vicino le inchieste giudiziarie e le attività dei comitati esposti amianto, anche attraverso l'attività di informatori e la raccolta di informazioni sull'attività sindacale e dei comitati, nonché sull'attività dei magistrati coinvolti nelle indagini.

E' stata anche messa in luce, da parte di un consulente di parte civile, dott. Perini (docente universitario di diritto penale commerciale), l'entità degli investimenti specifici per sicurezza e salute ambientale effettuati dalla società: essa risulta essere stata di 26 miliardi tra il 1974 ed il 1980, secondo quanto indicato nei bilanci. Non è stato possibile risalire con precisione agli effettivi investimenti effettuati; tuttavia gran parte, a parere del consulente, è stata utilizzata per adempiere agli obblighi imposti dalla legge per la depurazione delle acque, non dunque per migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro. Il consulente di parte civile ha inoltre analizzato i profitti prodotti da Eternit s.p.a. per gli azionisti, ritenendoli molto elevati, non tanto in termini di liquidità quanto di valore patrimoniale dell'azienda.

La difesa degli imputati ha contestato le traduzioni effettuate dai documenti in lingua francese (verbali di riunioni tra manager aziendali), sostenendo vi fossero imprecisioni nelle traduzioni e nelle interpretazioni; gli avvocati degli imputati hanno inoltre contestato contenuto effettivamente “tecnico” della deposizione del consulente della procura, asserendo mancasse nella ricostruzione la necessaria componente di valutazione tecnico-scientifica, e ritenendo dunque tale deposizione ingenerosa in campo spettante al PM.

E' stato infine ascoltato un consulente (dott. Bitti, commercialista) chiamato dai difensori degli imputati, che si è a sua volta dedicato all'analisi della struttura organizzativa dell'Eternit. Questi ha in particolare messo in luce l'entità degli investimenti effettuati dal gruppo di società facente capo al "socio svizzero" in Eternit s.p.a. (con l'espressione "socio svizzero" si intende il gruppo di società che risultava far capo a Schmidheiny, in possesso di azioni di Eternit s.p.a.; di tale gruppo il consulente non ha dato una definizione formale, citando a titolo di esempio alcune società come Amindus e Amiantus). Secondo il consulente, tali investimenti ammonterebbero a 56 miliardi di lire nel periodo 1973-1984, a fronte di dividendi e *royalties* per soli 4 miliardi di lire: con un rendimento, dunque, molto basso. Il saldo negativo, a parere di Bitti, non sarebbe stato cancellato dal valore patrimoniale dell'azienda, come invece sostenuto dal consulente delle parti civili¹.

Per quanto riguarda l'ammontare delle spese per la sicurezza, il consulente della difesa ha affermato non di non poterlo ricostruire con precisione sulla base dei documenti esaminati, ma di ritenere tuttavia che parte degli investimenti effettuati fossero sicuramente destinati alla sicurezza degli stabilimenti (menzionando, a titolo di esempio, i dispositivi di protezione costituiti da mascherine e filtri). Bitti si è inoltre dichiarato concorde con la ricostruzione fatta dai consulenti del PM e delle parti civili circa le percentuali di partecipazione in Eternit s.p.a. delle diverse società coinvolte.

Segnaliamo inoltre che è stato aperto un procedimento in seno al Consiglio Superiore della Magistratura – su istanza di un membro laico del Consiglio, Matteo Brigandi (Lega Nord) – per l'esame della c.d. "incompatibilità ambientale" di uno dei giudici a latere del processo, dott.ssa Pironti². L'eventuale trasferimento del magistrato potrebbe comportare complicazioni nello svolgimento del maxiprocesso; tuttavia non pare possa giungere a far "ripartire da zero" il dibattito, come paventato da alcuni articoli di stampa.

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione "Progetto di monitoraggio della giurisprudenza", nell'area dedicata al processo di Torino, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alle ultime udienze.

1 Il quale aveva affermato che il valore patrimoniale della holding italiana Eternit superava i 100 miliardi di lire nel 1981.

2 A causa della sua "relazione stabile" con un avvocato torinese (non coinvolto nel processo), che potrebbe apparire fonte di imparzialità. L'art. 18 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30.1.1941, n. 12), prevede in realtà tra le cause di incompatibilità il rapporto di parentela, affinità e coniugio di un magistrato con un avvocato che esercita presso lo stesso tribunale: "*I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato*".

ALTRI PROCEDIMENTI – TORINO

Traiamo le seguenti informazioni sui procedimenti in corso a Torino da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Torino”).

- Parallelamente al “maxi processo Eternit” vi sono a Torino altri procedimenti legati agli effetti dell'amianto. Uno di essi ha ad oggetto il caso di un dipendente Eternit che, dopo aver lavorato per anni in Brasile nello stabilimento di Rio de Janeiro, è morto una volta tornato in Italia a causa di un mesotelioma pleurico. Per acquisire dati circa le condizioni di lavoro presso gli stabilimenti Eternit di Rio de Janeiro, il PM Guariniello ha avviato una rogatoria internazionale attraverso il Ministero della Giustizia italiano.
- La procura di Torino ha aperto un'indagine a carico di tre ex dirigenti dell'ospedale torinese Molinette per omicidio colposo, in seguito alla morte per mesotelioma peritoneale di un dipendente dell'ospedale, morto a 55 anni nell'aprile di quest'anno. Questi, che aveva lavorato per 36 anni nei sotterranei dell'ospedale come magazziniere e addetto al trasporto farmaci, era stato a contatto con l'amianto a causa della notevole dispersione di fibre dovuta al grave deterioramento delle coibentazioni delle tubature di riscaldamento presenti in tali ambienti.
- E' stata altresì avviata un'indagine dalla procura di Torino, per lesioni colpose, a carico di alcuni dirigenti della GTT (Gruppo Torinese Trasporti). Sono sette gli ex dipendenti che hanno contratto patologie amianto-correlate. L'esposizione è avvenuta a causa dei lavori di manutenzione e sostituzione di elementi contenenti amianto come i freni dei filobus costruiti prima del 1992.
- Risultano inoltre indagati alcuni dirigenti della RAI di Torino e Roma per omicidio colposo, in seguito alla morte per mesotelioma di un dirigente, in servizio tra il 1967 ed il 1999. La procura ritiene che il mesotelioma possa essere stato causato dall'esposizione all'amianto presente in una sede RAI di Torino.
- Un altro filone di indagine della procura torinese riguarda l'esposizione all'amianto nelle scuole, per far luce sulla morte di 27 insegnanti che potrebbe essere stata causata da esposizione lavorativa alle fibre.
- E' accusato di omicidio colposo un ex dirigente della Fiat per la morte di un dipendente dell'azienda, operaio tra il 1945 ed il 1982 presso lo stabilimento Materferro di Torino. L'operaio è morto nel 2006 a causa di un mesotelioma. Degli altri due imputati, ex dirigenti Fiat, uno è morto, mentre l'altro è stato dichiarato incapace di stare in giudizio. L'accusa è sostenuta dal PM Gabriella Viglione.
- E' in corso un processo per accertare le responsabilità di alcuni dirigenti della Michelin Italia in relazione alla morte di alcuni lavoratori per patologie asbesto-correlate. L'accusa è di omicidio colposo per la morte di nove lavoratori e di lesioni colpose per altri 14 casi di malattia professionale. Secondo i PM (Raffaele Guariniello ed i sostituti Sara Panelli, Eugenia Ghi e Gianfranco Colace) i dirigenti avrebbero omesso di adottare i necessari provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali e igienici per contenere l'esposizione ad amianto e ad altre sostanze tossiche quali ammine aromatiche ed idrocarburi policiclici aromatici. Gli imputati, Emanuel Daubree (amministratore delegato della Michelin Italiana s.a.s.), Guido Chino (direttore dello stabilimento “Torino Dora”), Piero Galvagno (direttore dello stabilimento “Torino Stura” dal 1991 al 1998), Ferruccio Zoccola (direttore del medesimo stabilimento fino al 1978) hanno offerto alle 23 parti civili costituite nel processo – vittime e familiari delle vittime – un risarcimento complessivo di 2,5 milioni di euro; l'INAIL riceverà invece 650.000 euro. Le parti civili hanno accettato l'offerta e ritireranno dunque la loro costituzione nel processo.

Il presente procedimento è il quinto a portare in causa le malattie professionali dei lavoratori presso gli stabilimenti Michelin di Torino; per la prima volta in questo caso è stato chiamato in causa anche lo stabilimento di Torino Stura, attivo dagli anni '70: più moderno rispetto a quello di Torino Dora, costruito nel 1900, e teoricamente dotato di migliori sistemi di prevenzione. I quattro

precedenti processi si sono sempre conclusi con patteggiamenti.

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata al processo di Torino, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a questi procedimenti.

MONFALCONE – GORIZIA

Traiamo le seguenti informazioni da articoli di stampa locale (i quali saranno pubblicati sul sito del Centro Amianto, sezione “Gorizia”).

E' ripreso, dopo la pausa estiva, anche il “maxiprocesso” in atto presso il Tribunale di Gorizia davanti al giudice monocratico Matteo Trotta, per le numerose morti causate dall'amianto a lavoratori dei cantieri dell'ex Italcantieri di Monfalcone.

Il 21 settembre è proseguita l'audizione di altri testimoni dell'accusa, sostenuta dal PM Valentina Bossi: lavoratori chiamati a testimoniare sulle condizioni di lavoro all'interno dei cantieri, sulla presenza di dispositivi di protezione e sulle informazioni che venivano fornite circa i rischi derivanti dall'esposizione ad amianto. In particolare la testimonianza di un lavoratore – relativa al periodo 1955-1983 – ha descritto l'assenza di mascherine o altri dispositivi di protezione individuale sui luoghi di lavoro, e la mancanza di informazioni relative alla pericolosità dell'amianto.

La procura di Gorizia sta inoltre indagando su altri trenta decessi per patologie asbesto-correlate (in particolare asbestosi) tra i lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone: le indagini probabilmente sfoceranno in un nuovo processo.

In luglio si è avuta invece l'assoluzione, *ex art. 530, secondo comma, c.p.p.*³, di tre ex dirigenti dell'Italcantieri (Giorgio Tupini, Vittorio Fanfani e Manlio Lippi) dall'accusa di lesioni colpose in relazione alle lesioni, costituite da placche pleuriche, presentate da un lavoratore dell'azienda. Alla base dell'assoluzione, chiesta anche dal pubblico ministero Luigi Leghissa, vi è – come risulta da quanto riportato dalla stampa locale – l'incertezza circa l'effettiva incidenza dell'esposizione all'amianto sulla patologia del lavoratore, dal momento che questa potrebbe essere stata causata anche da altri fattori.

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata al processo di Gorizia, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alle ultime udienze ed all'ultima sentenza di assoluzione.

³ Art. 530, co. 2 c.p.p.: “Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile”.

MONTEFIBRE – VERBANIA

I processi attualmente pendenti relativi all'uso dell'amianto presso gli stabilimenti di Verbania-Pallanza della società Montefibre (produzione di nylon e filatura) sono due. Il primo iniziato nel 2007, ed il secondo a giugno 2010: entrambi vedono imputati alcuni dirigenti della società per omicidio colposo plurimo e lesioni.

Montefibre uno:

Non sono state ancora depositate le motivazioni della sentenza di Corte di Cassazione, che ha parzialmente annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Torino, che aveva condannato 14 dirigenti della società. Le motivazioni, attese per questi giorni, chiariranno i profili che hanno portato i giudici della Suprema Corte alla censura della sentenza.

Montefibre bis:

Il processo “Montefibre bis”, che vede imputati 13 dirigenti della società per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e nonostante la previsione dell'evento, riprenderà l'8 ottobre.

Per maggiori informazioni sul processo, v. le Newsletters precedenti, in particolare la n. 1 e la n. 5.

VERCELLI – SILA

Il 12 luglio è stato assolto il dirigente e legale rappresentante della SILA s.r.l. (“Società Italiana Lavorazione Amianto”), Ermanno Bassi, in relazione alla morte per mesotelioma, nel 2001, di un ex dipendente della società, addetto allo stabilimento di Cigliano tra il 1961 ed il 1982. Il dirigente era accusato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 commi 1 e 2 c.p.), per aver cagionato al lavoratore *“lesioni personali gravissime consistite in iniziale fibrosi asbestotica con ispessimenti pleurici e successivo mesotelioma pleurico maligno, da cui derivava la morte del lavoratore, malattia che [il lavoratore] – con mansioni di operaio addetto alla conduzione di presse a freddo, a caldo ed essiccatoi, con mansioni varie nelle varie fasi di lavorazione del ciclo produttivo presso il reparto della ditta SILA (dal 27.9.1961 al 15.5.1982) contraeva in conseguenza di inalazioni di fibre di amianto diffuse nell'ambiente di lavoro in occasione dei suddetti cicli lavorativi, interventi effettuati in assenza di specifiche misure precauzionali atte ad impedire la diffusione ambientale di fibre di amianto, nonché in assenza di idonei dispositivi di protezione individuale atti ad evitare il rischio di inalazione delle fibre”*.

Il giudice monocratico Martina Flamini ha assolto l'imputato “per non aver commesso il fatto”.

Rilevato che *“l'imputato, che rivestì nel periodo in esame la carica di legale rappresentante della SILA, è accusato, fondamentalmente, di avere consentito che il [lavoratore] svolgesse la propria attività lavorativa in un ambiente – quello rappresentato dagli impianti della Sila, nei quali la vittima aveva lavorato come operaio – caratterizzato (per la natura stessa del tipo di lavorazione) da una forte probabilità di esposizione alle suddette polveri, non adeguatamente limitata mediante l'apprestamento di idonei strumenti di aspirazione delle polveri”*, il giudice ritiene non provata in istruttoria la tesi accusatoria.

In sintesi, a parere del giudice, *“le emergenze istruttorie [...] portano all'impossibilità di stabilire con certezza sia l'esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra il contegno contestato all'imputato e la morte del [lavoratore] (con particolare riferimento all'impossibilità di stabilire con precisione il momento di insorgenza della malattia e l'efficacia concausale della successiva*

esposizione del lavoratore all'inalazione delle polveri di amianto), sia l'esistenza del comportamento (omissivo) colposo ascritto al Bassi”.

Il giudice fonda parte della sua decisione sulle relazioni peritali (autori i dott. Grandi, Cavallo e Ciccarelli). In primo luogo è ritenuta errata – sulla base di successive risultanze cliniche – la diagnosi di “asbestosi presunta” effettuata sul lavoratore nel 1982 e confermata dall'INAIL. Poiché l'asbestosi “è una patologia dose correlata e si rivela, pertanto, come un indicatore di pregressa elevata esposizione a polveri di asbesto”, in questo caso “non vi è prova che il Franceschi sia stato esposto a rilevanti polveri di asbesto”⁴.

Per quanto riguarda il mesotelioma, il periodo di latenza viene indicato, sulla base della relazione peritale, come “mediamente compreso tra i 40 ed i 50 anni”. Dato che la vittima aveva lavorato alle dipendenze di più imprese edili dal 1949 al 1961 “come manovale, presumibilmente esposto, proprio per il tipo di materiali all'epoca utilizzati nell'edilizia, ad amianto”, il giudice giunge alla conclusione per cui non può “con certezza, stabilirsi se il Franceschi sia venuto a contatto con la dose innescante (c.d. dose killer) quando lavorava alle dipendenze delle imprese edili o quando, successivamente, venne impiegato alle dipendenze della Sila”.

In merito all'efficacia concausale delle successive esposizioni a polveri di amianto, nel determinare la patologia del mesotelioma, il giudice rileva che non vi è alcuna certezza scientifica sul punto, dal momento che esistono posizioni scientifiche molto differenti (alcune che ne negano ogni efficacia, altre che invece la affermano).

Il giudice osserva come la Corte di Cassazione (in particolare Cass. 9 maggio 2003 n. 37432; Cass. 11.4.2008 n. 22165) abbia in effetti ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e lo sviluppo del mesotelioma, “rilevando come – pur se per l'insorgenza del mesotelioma è sufficiente una dose bassa – la protratta esposizione all'inalazione di polveri di amianto abbia influito sullo sviluppo del tumore, e, in particolare, sulla proliferazione cellulare e sulla latenza di una malattia già esistente o sull'insorgenza di una malattia non ancora esistente”.

Ciononostante, nel caso di specie il giudice ha ritenuto non doversi attribuire efficacia concausale all'esposizione successiva, a causa dei “molteplici fattori di incertezza” presenti nel caso di specie. Oltre all'incertezza circa il momento di insorgenza della patologia, il giudice sottolinea il dubbio circa l'efficacia delle inalazioni successive nell'aggravamento della patologia già in essere “aggravamento che, si sottolinea, proprio per la compatibilità del periodo di latenza, potrebbe essere avvenuto ancora quando il Franceschi lavorava nell'edilizia”.

Inoltre, a parere del giudice, anche ammettendosi efficacia concausale alle esposizioni successive, questa “sarebbe comunque intervenuta in un periodo nel quale, da un lato non vi erano ancora le conoscenze necessarie per la percezione del problema amianto, per la correlazione tra questo ed il mesotelioma e per la predisposizione di idonee misure e perché, dall'altro, nel periodo di tempo rilevante, nell'ipotetico periodo di aggravamento della malattia forse già insorta, non vi è la prova che l'imputato abbia tenuto un comportamento omissivo penalmente rilevante”. Infatti – prosegue il giudice – “le concentrazioni di amianto specificamente rilevate [solamente negli anni 1977 e 1978: per quanto riguarda il periodo precedente non vi sono dati] con riferimento alle postazioni di lavoro del Franceschi, erano comunque inferiori al valore limite considerato valido fino al 1979 (pari a 5 ff/cm), ad eccezione di un unico valore (pari a 7,5 ff/cm)”, e, in ogni caso, anche se nei reparti oggetto di giudizio “la situazione relativa ai sistemi di eliminazione delle polveri di amianto non fosse particolarmente efficace [...] i sistemi di aspirazione disponibili nel periodo compreso tra gli anni '60 ed i primi anni '80 erano comunque inadeguati ad eliminare le dette polveri”.

4 Riportiamo, per completezza, il ragionamento esposto dal giudice in motivazione: “L'assenza di prova in ordine alla sussistenza dell'asbestosi induce ad importanti riflessioni, atteso che, come evidenziato chiaramente nell'elaborato peritale, essa è una patologia dose correlata e si rivela, pertanto, come un indicatore di pregressa elevata esposizione a polveri di asbesto. Da ciò consegue pertanto come, a prescindere dall'insorgenza del mesotelioma, non vi è prova che il Franceschi sia stato esposto a rilevanti polveri di asbesto”.

Aggiungendo a tali osservazioni il fatto che “solo a partire dal 1971 i medici del lavoro prendono coscienza del problema del mesotelioma e, solo dal 1978, compaiono i primi scritti nei quali si afferma la correlazione tra il mesotelioma e le basse esposizioni ad amianto”; che non vi sono elementi per stabilire se il lavoratore fosse stato informato o meno dei rischi derivanti dalle lavorazioni, e che – così afferma il giudice – “anche se tali informazioni fossero state allo stesso fornite, nessun effetto ne sarebbe derivato in merito alla possibilità di prevenire o contenere i danni”; che, infine, l'imputato si occupava per lo più degli aspetti commerciali dell'attività, e non della sicurezza sul lavoro, il giudice conclude per l' “insufficienza di prova in merito alla commissione del fatto da parte del Bassi”.

Riportiamo per intero le conclusioni della sentenza, ove il giudice evidenzia quali siano, in sostanza, gli elementi determinanti la sua decisione: “in ragione di tutti i predetti motivi, ritenuto che **da un lato** - per i motivi già ampiamente illustrati (e cioè il carattere non «dosodipendente» del tumore riscontrato a carico del Franceschi e l'impossibilità di individuare con certezza il momento della sua insorgenza, o di un suo significativo aggravamento, in un arco di tempo che comprenda quello in cui l'imputato abbia assunto responsabilità di direzione dello stabilimento in cui egli ebbe a svolgere la sua attività lavorativa) - **non sussiste la possibilità di riconoscere la condotta omissiva del Bassi come causa dell'evento** morte del [lavoratore] e **dall'altro** – per le ragioni sopra esposte, secondo le quali, anche a voler riconoscere efficacia di concausa alle successive esposizioni a polveri di amianto, **non si avrebbe comunque la prova che nel periodo compreso tra il 1961 ed il 1978 le misure tecniche predisposte dal Bassi** – e disponibili secondo le conoscenze scientifico e tecniche all'epoca vigenti – **fossero inidonee ad evitare l'evento**, appare necessario concludere per il proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 530 secondo comma c.p.p”. Per questi motivi, “assolve l'imputato dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto”.

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Vercelli, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi alla sentenza SILA.

PETROLCHIMICO – MANTOVA

Si tratta del processo in corso a Mantova per accertare la responsabilità di 12 ex dirigenti dell'ex Montedison (poi Montedipe e Montedipolimeri), accusati di omicidio colposo, lesioni gravissime colpose e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, in relazione alla morte di circa 70 dipendenti per esposizione a sostanze cancerogene (in particolare: amianto, benzene ed apirene) avvenuta tra il 1970 e il 1989⁵.

Sono stati pubblicati sul sito del Centro Amianto alcuni atti relativi a questo processo. In particolare, segnaliamo la presenza dell'ordinanza sulle richieste di esclusione delle parti civili, che ha ammesso anche un ex dipendente della Montedison (attualmente presidente della sezione di Ferrara dell'Associazione Esposti Amianto) non affetto da alcuna patologia. Le motivazioni di tale ammissione sono così espresse dal GUP Dario De Luca: “*va senza dubbio rigettata la richiesta di esclusione di tale parte civile, dal momento che la domanda risarcitoria avanzata dallo stesso - seppure l'Alberti non risulti allo stato affetto da alcuna delle patologie tumorali che costituiscono l'evento delle condotte delittuose oggetto dell'imputazione - si fonda, ai sensi dell'art. 74 c.p.p. su un lamentato danno proprio e diretto, dunque costituente una legittimazione autonoma all'azione di danno nei confronti degli imputati*”. Tale danno deriva “*non già dal mero dolore per il decesso di alcuni colleghi di reparto ovvero dal danno diretto, tuttavia allo stato solo potenziale, che si*

⁵ Per maggiori informazioni sul processo, v. la newsletter n. 5.

verificherebbe nel caso di insorgenza di una delle dette patologie, bensì dalla lesione attuale alla propria integrità fisica, concretamente costituita dal patimento derivante, già allo stato attuale, dalla minore aspettativa di vita propria e dalla prostrazione derivante, fisicamente e psichicamente, dalla consapevolezza della ragionevole probabilità di contrarre una grave patologia amianto-correlata”.

Ricordiamo che la prima udienza del processo è prevista per l'11 gennaio 2011.

Si segnala che nella sezione “Documentazione giuridica” della pagina web del Centro Amianto, area “Mantova”, sono in via di pubblicazione alcuni articoli di stampa relativi a questa vicenda nonché alcuni atti processuali: il decreto che dispone il giudizio, le sentenze di non luogo a procedere nei confronti di alcuni imputati ed in riferimento ad alcune parti offese, l'ordinanza con cui il GUP ha respinto la richiesta di declaratoria di parziale estinzione dei reati per prescrizione e l'ordinanza sulla richiesta di esclusione delle parti civili.

PIRELLI – MILANO

A Milano stanno riprendendo vigore alcune indagini relative a patologie professionali asbesto-correlate.

In particolare, le indagini riguardanti le morti di lavoratori Pirelli sono ora giunte ad una fase importante. Il PM Giulio Benedetti ha concluso le indagini: ora dunque dovrà chiedere l'archiviazione o il rinvio a giudizio degli indagati. Le indagini hanno avuto una storia piuttosto tormentata. Il PM ha infatti per due volte richiesto l'archiviazione; la richiesta è stata in entrambi i casi respinta dal GIP Federica Centonze, che nelle due ordinanze (del giugno 2009 e dell'agosto 2010), ha indicato le ulteriori indagini da svolgersi per integrare gli elementi raccolti, ritenuti insufficienti dal giudice (art. 409 comma 4 c.p.p.).

In attesa di conoscere gli sviluppi del procedimento, ripercorriamo il contenuto sostanziale delle richieste di archiviazione e delle ordinanze di integrazione delle indagini, facendo riferimento all'ordinanza di giugno 2009, sostanzialmente ripresa da quella di agosto 2010.

Le richieste di archiviazione sono basate soprattutto sull'impossibilità di individuare un “valore-soglia” al di sotto del quale possa escludersi il rischio di contrarre la malattia, da cui discenderebbe, in caso di esposizioni prolungate nel tempo, l'arbitrarietà dell'attribuzione della responsabilità ad uno solo dei datori di lavoro succedutisi nelle posizioni di garanzia, e sull'assunto per cui *“una esposizione elevata e/o prolungata nel tempo non influirebbe sul decorso del mesotelioma, poiché l'insorgenza e l'aggravamento della patologia dipendono esclusivamente dalle capacità difensive dell'organismo contro l'agente patogeno. Non vi sono leggi scientifiche in grado di stabilire una correlazione tra durata e/o dosi di esposizione e aggravamento del mesotelioma, inteso quale riduzione del periodo di latenza e quindi di vita”.*

Inoltre, il PM ha escluso la colpa sia sotto il profilo dell' *“inidoneità delle norme comunemente citate in dottrina e giurisprudenza per fondare la regola di diligenza violata”* (art. 2087 c.c., art. 21 d.P.R. 303/56⁶), sia per la ritenuta non prevedibilità ed inevitabilità dell'evento in concreto verificatosi (in particolare con riferimento al mesotelioma: *“poiché il tumore deriverebbe dalla inalazione delle sole fibre ultrafini, non vi è la prova che l'adozione delle misure*

6 L'art. 2087 c.c. è, a parere del PM, eccessivamente generico, ed inefficace nell'individuare degli standard di diligenza nel caso di specie; “ciò sarebbe dimostrato dall'incertezza che ha connotato la legislazione in materia di individuazione, da un lato, dei valori soglia di fibre di amianto consentiti nell'attività lavorativa, e dall'altro delle misure da adottare per scongiurare l'insorgere di una malattia le cui connotazioni si sono chiarite solo in tempi recenti”. L'art. 21 d.P.R. 303/56 “sarebbe invece applicabile solo alle lavorazioni implicanti un uso dell'amianto capace di cagionare realmente la dispersione di polvere, mentre la mera presenza di qualche fibra di amianto nell'ambiente lavorativo non rientrerebbe nell'ambito della disciplina suddetta”.

antifortunistiche previste al tempo dell'esposizione avrebbe scongiurato l'insorgere della patologia e neppure che si sarebbe verificato un evento diverso e meno grave e/o più lontano nel tempo").

Il GIP ha criticato sotto diversi profili la richiesta di archiviazione, sia in relazione all'insufficienza delle indagini svolte, sia circa i presupposti teorici alla base della richiesta.

Per quanto riguarda l'**insufficienza** dei dati raccolti, il GIP ha indicato al PM di individuare “*con esattezza i lavoratori affetti da malattie professionali, la specifica patologia contratta e l'esito del decorso delle medesime*”, nonché l'individuazione di altri lavoratori “*che eventualmente risultino affetti da analoghe malattie o che siano deceduti a causa delle stesse*”.

Rispetto ai **presupposti teorici**, invece, il GIP ha osservato che, con riguardo al mesotelioma, “*si può con sicurezza affermare*” che “*l'iniziazione⁷ si verifica a distanza di qualche tempo dall'esposizione, e tanto più precocemente quanto più l'esposizione è elevata. Ciò consente di ritenere che il rischio di contrarre la malattia aumenta vertiginosamente in funzione dell'intensità e della durata dell'esposizione alle noxae*”. Queste considerazioni, prosegue il giudice, “*consentono di superare – già in linea teorica - il ragionamento posto dal P.M. a sostegno della propria richiesta, basato sull'impossibilità di determinare il momento di insorgenza della malattia: l'evento che costituisce il polo finale della catena causale infatti può essere costituito anche dalla anticipazione dell'innesco tumorale, che è proporzionale in misura lineare alla sottoposizione al cancerogeno. [...] Infatti [...] una condotta è causale rispetto ad un accadimento prodottosi in concreto quando essa anticipa significativamente quell'esito; quando cioè, senza la condotta considerata, quello stesso esito si sarebbe verificato in un momento apprezzabilmente successivo o con una intensità lesiva inferiore*”.

Ancora, a parere del giudice “*l'affermazione categorica contenuta nella richiesta di archiviazione, secondo cui le esposizioni successive all'innesco tumorale non avrebbero alcuna incidenza sul concreto sviluppo del mesotelioma, non trova adeguato riscontro nelle pronunce di legittimità, e prima ancora negli studi scientifici i cui approdi sono in esse recepiti*”. Infatti “*sulla base delle innumerevoli perizie confluite nei giudizi di merito e degli studi in materia, [si può ritenere] che [esista] una legge scientifica, seppure non dotata di validità universale [...], per la quale tanto maggiore è la dose di amianto assimilata, tanto maggiore è il pericolo di ammalarsi di cancro nonché minore il periodo di latenza della malattia*”. Tenendo conto delle indicazioni delle Sezioni Unite della Cassazione⁸, che hanno “*ribadito che la esistenza di una legge scientifica di copertura non è presupposto essenziale dell'accertamento del nesso di causalità, dovendosi attribuire rilevanza anche a 'leggi statistiche dotate di coefficienti medio-bassi di probabilità frequentista, generalizzazioni empiriche del senso comune, rilevazioni epidemiologiche' ed essendo indispensabile che il giudizio controfattuale [...] porti con “elevato grado di credibilità razionale” a concludere che l'evento non avrebbe avuto luogo o avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore*”, il giudice conclude che “*non è razionalmente credibile che una volta insorta la patologia cancerogena della pleura, questa si sia evoluta indipendentemente dal tempo di esposizione del lavoratore alle polveri di amianto*”.

Pertanto, “*i presupposti teorici della richiesta di archiviazione [...] non possono essere considerati aprioristicamente validi e devono essere dal P.M rivalutati, attraverso ulteriori indagini di tipo specialistico (da condurre eventualmente attraverso l'ausilio di consulenze tecniche e studi epidemiologici) che tengano conto delle sentenze e degli studi citati*”.

Rispetto al profilo della **colpa**, il giudice osserva che l'art. 2087 c.c.⁹ – ritenuto dall'accusa

7 Intesa come “*quel processo – che si ammette rapido – per cui il cancerogeno determina nelle cellule bersaglio un danno per il DNA per lo più irreversibile il quale è necessario ma di per se stesso insufficiente a dare luogo a principio del tumore*”.

8 Cass. pen. SS.UU. n. 30328, 10 luglio 2002, Franzese.

9 Il quale impone al datore di lavoro di “*adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei*

eccessivamente generico per poter individuare uno standard di diligenza – è “norma di chiusura del sistema antinfortunistico”, ed impone, “anche ove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte quelle cautele necessarie secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutela dell'integrità del lavoratore”. In tema di ambiente e di tutela della vita e della salute, in particolare, “l'obbligo di prevenzione a carico dell'agente è di tale spessore che non può limitarsi solo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica e alla adozione delle sole misure preventive generalmente praticate”.

Gli artt. 19 e 21 del d.P.R. 303/56¹⁰, invece, rientrano “nelle norme cautelari per così dire “aperte”, nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, a differenza di altre norme c.d. “rigide”, che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento”. In questo caso dunque “la regola cautelare va [...] interpretata non in senso formale e statico ma secondo criteri che tengano conto dell'evoluzione delle conoscenze e della possibilità di ricondurre comunque l'evento alle conseguenze della violazione della regola di condotta, anche se infrequenti e non previste anticipatamente, purché non siano completamente svincolate dallo scopo perseguito nella redazione della regola cautelare”. L'inhalazione di amianto “è ritenuta, da ben oltre i tempi citati dal Pubblico Ministero, di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel R.D. 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la specifica malattia correlata, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla L. 12 aprile 1943, n. 455), e' stata sempre ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate”. Facendo anche riferimento ad importanti sentenze di Cassazione in tema¹¹, il giudice conclude osservando che “ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per malattia professionale, non è

prestatori di lavoro”.

10 Art. 21: Difesa contro le polveri. “1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 3. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 4. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. 5. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. 6. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.

11 Cass. sez. IV, 30 marzo 2000, Camposano, e Cass. sez. IV, 1 luglio 2002, Macola, la quale afferma che “se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v'è ragione per escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito della prevedibilità dell'evento medesimo. E non v'è ragione di escluderlo, in particolare, perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all'approvazione della L. 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l'uso dell'amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l'evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure”.

richiesto che il datore di lavoro si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte: 'è necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute'¹²”.

Sulla base delle osservazioni che precedono, il GIP ha indicato i punti su cui dovranno essere svolte le nuove indagini; tra essi, individuare *“l'intensità e la durata effettiva dell'esposizione ad amianto dei lavoratori dello stabilimento di v.le Sarca che hanno contratto il mesotelioma”*; inoltre, *“quali fossero le condizioni igieniche dello stabilimento Pirelli di viale Sarca, se fossero o meno adottati dispositivi di aerazione o aspirazione, se i locali ove eventualmente vi fosse dispersione di amianto fossero efficacemente separati da quelli ove si svolgevano lavorazioni non soggette a contaminazione, se i lavoratori fossero stati informati della potenzialità nociva della lavorazione e dell'ambiente lavorativo, se fosse o meno invalso l'uso di dispositivi di protezione individuale e quale fosse il controllo sui lavoratori in merito al rispetto delle prescrizioni imposte”* e, per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti responsabili, individuare *“i destinatari delle posizioni di garanzia nell'ambito della Pirelli S.p.A. ed in particolare, attraverso gli organigrammi societari in parte già acquisiti, quali fossero i dirigenti dell'azienda ed i preposti alla sicurezza nei periodi compresi tra l'inizio del periodo di latenza delle patologie e fino alla completa bonifica degli stabilimenti”*.

*Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Milano, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli sulle vicende relative all'inchiesta Pirelli ed il testo dell'**ordinanza di integrazione delle indagini** di giugno 2009.*

MARINA MILITARE – PADOVA

E' ripreso a Padova il processo in cui sono imputati ex capi di Stato Maggiore, dirigenti e comandanti dell'esercito, in relazione all'uso dell'amianto nei cantieri e sulle navi militari. L'accusa è di omicidio colposo per la morte di un capitano di vascello e di un meccanico per mesotelioma pleurico. Il processo si svolge davanti al giudice Nicoletta De Nardus, e l'accusa è sostenuta dal PM Sergio Dini. Medicina Democratica e l'Associazione esposti amianto di Padova si sono costituite parte civile, mentre i parenti delle vittime hanno ritirato la propria costituzione dopo aver ricevuto una somma a titolo di risarcimento. Il processo prosegue nonostante in un primo momento abbia rischiato il “blocco” a causa di una norma contenuta nel “ddl lavoro¹³” il quale in un primo tempo enunciava, all'art. 20, un'interpretazione autentica della legge n. 51 del 1955¹⁴, che avrebbe potuto avere l'effetto di escludere la responsabilità dei vertici militari per la mancata predisposizione di mezzi di tutela per la sicurezza sul lavoro e la mancata informazione ai lavoratori rispetto ai rischi connessi con le mansioni svolte, rendendo inapplicabile ai vertici della

12 Cass. sez. IV, 30 marzo 2000, *Camposano*.

13 Ddl n. 1167-B/BIS “recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

14 La quale all'art. 1. prevede che “Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad emanare [...] norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l'igiene del lavoro”. L'art. 2 esclude tuttavia dalla delega “a) in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere”.

Marina Militare il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante “Norme generali per l'igiene del lavoro”¹⁵. Il Presidente della Repubblica Napolitano ha rinviato il testo alle camere formulando alcuni rilievi, tra i quali uno relativo all'art. 20, ed agli effetti che avrebbe comportato sui processi per esposizione ad amianto del personale della Marina Militare¹⁶: osservando che “*in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, sono previste sanzioni per la inosservanza delle norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività, pubblici e privati, sia pure con i necessari adattamenti, con riguardo in particolare alle forze armate, peraltro non ancora definiti*”, occorre rilevare che l'articolo 20 non può definirsi “norma interpretativa” (e, dunque, ad efficacia retroattiva) poiché non esplicita alcuno dei possibili significati dell'articolo 2 della legge del 1955, ma “*apporta a tale disposizione una evidente modificazione integrativa*”. Inoltre, il Presidente fa notare come la norma incida su una legge delega che ha già esaurito la sua funzione dopo l'adozione del decreto attuativo (DPR n. 303/1956) senza invece intervenire su di esso, e che pertanto risulterebbe “*di fatto inapplicabile e priva di effetti*”.

Per quanto riguarda la “salvezza” del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti, viene sottolineato che “*in assenza di disposizioni specifiche – non rinvenibili nella legge – che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto è possibile esclusivamente in presenza di un “fatto doloso o colposo” addebitabile a un soggetto individuato*” (art. 2043 c.c.); tuttavia, ove venisse fatta cessare l'efficacia della norma generatrice di responsabilità, verrebbe meno anche l'esistenza del “fatto doloso o colposo”, con la conseguente impossibilità di configurare un'ipotesi di risarcimento del danno ingiusto¹⁷.

Il disegno di legge, tuttora in fase di elaborazione dopo il rinvio alle Camere per nuova deliberazione, presenta, ad oggi¹⁸, una sostanziale riproposizione del precedente art. 20. L'art. 19 bis del ddl prevede infatti che le norme emanate in attuazione dell'art. 2, lettera b), della l. 51/1955, “[...] fermo restando il diritto al risarcimento del danno del lavoratore, [...] si interpretano nel senso che esse **non** trovano applicazione in relazione al lavoro a bordo del naviglio di Stato e, pertanto, le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio. I provvedimenti adottati dal giudice penale non pregiudicano le azioni **risarcitorie** eventualmente intraprese in ogni sede dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del citato decreto n. 303 del 1956.”¹⁹.

15 L'interpretazione autentica prevedeva che “l'articolo 2 lettera b della legge 12 febbraio 1955 n.51 si applica oltre che agli aeromobili anche al Naviglio di Stato”, estendendo così anche alla Marina l'esclusione dalla delega.

16 Il testo integrale del messaggio del Presidente Napolitano alle Camere sulla Legge in materia di lavoro, del 31 marzo 2010, è reperibile al sito www.quirinale.it, sezione “interventi e interviste”.

17 Il messaggio, sul punto, conclude che “*Per conseguire in modo da un lato tecnicamente corretto ed efficace, e dall'altro non esposto a possibili censure di illegittimità costituzionale, le finalità che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilità penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli, in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come già accade per altre infermità conseguenti ad attività di servizio, un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori*”.

18 Nella versione approvata in Senato nella seduta del 29 settembre 2010, consultabile su www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=506879.

19 V. i lavori del Senato della Repubblica, seduta del 29 settembre 2010, all'indirizzo http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/aula/35328_aula.htm.

Si segnala inoltre che, contestualmente all'introduzione di tale norma limitativa della responsabilità penale dei vertici della Marina Militare, il ddl prevede l'istituzione di un fondo di 5 milioni di euro annui in favore dei lavoratori della Marina Militare esposti all'amianto (“*1. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del*

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Padova, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli relativi a queste vicende.

OFFICINE MECCANICHE STANGA – PADOVA

Nel periodo estivo sono stati almeno tre i decessi di lavoratori delle Officine meccaniche Stanga di Padova (poi parte della Firema s.p.a) per mesotelioma pleurico. Si tratta di lavoratori che avevano avuto ruoli differenti all'interno dell'azienda e vi avevano lavorato per periodi di tempo differenti: in un caso, il lavoratore era stato addetto al reparto riparazione e manutenzione carrozze ferroviarie nelle Officine dal 1955 al 1990; in un secondo caso, il lavoratore era stato impiegato alle officine, lavorando in un ufficio molto vicino al reparto dove veniva lavorato l'amianto, per quattro anni (dal 1962 al 1966); infine vi era un lavoratore addetto al reparto saldatura dal 1970 a 1998.

Tutti questi casi sono al centro di indagini giudiziarie sostenute dalla procura di Padova (i primi due rispettivamente nella persona dei PM Renza Cescon e Orietta Canova).

Si segnala che sulla pagina web del Centro Amianto, sezione “Progetto di monitoraggio della giurisprudenza”, nell'area dedicata a Padova, è in via di pubblicazione una rassegna stampa di articoli sulle ultime vicende processuali relative alle Officine Stanga.

bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”), equiparando – a quanto sembra – “i soggetti che hanno contratto infermità permanentemente invalidanti o sono deceduti in conseguenza dell'esposizione all'amianto presente sul naviglio di Stato” con le “vittime del dovere” di cui all'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (l'art. 1, comma 562 della l. 266/2005 così recita: “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”). La disposizione che prevedeva tale equiparazione – in origine prevista nel testo dell'emendamento poi approvato in Senato – è stata stralciata a seguito dell'intervento della “Commissione programmazione economica e bilancio” del Senato, che ha espresso “parere non ostativo” sull'emendamento a condizione che il periodo contenente tale equiparazione fosse stralciato. Non è chiaro se tale equiparazione sarà esplicitata in altra sede o se si intende ricavabile in via interpretativa dal testo attuale.